

gli istituti offrono certi caratteri fondamentali, che negli altri periodi sono mutati. Tale metodo, applicato già, con feconde risultanze, nella storia del diritto romano e germanico, oltrechè per altri diritti stranieri, può essere impiegato con vantaggio a tracciare anche la storia del diritto italiano.

Entro lo spazio storico del diritto del popolo italiano (476-1870), si rivelano tre età, separate da due gravi crisi, che trasmutano tutte le condizioni del diritto. Alla prima età, compresa nel tempo in che gli elementi, gettati a preparare il diritto italiano, si agitano nel rude tumulto dell'alto medio evo, segnano la fine il processo di dissoluzione della vecchia società barbarica e feudale e l'impulso di ricostituzione, espresso nei Comuni e nella rinascita della scienza del diritto romano (1100). Si inizia da questo punto una nuova età, l'età creativa del diritto italiano, che tutti gli elementi in lotta aggrega e fonde nel crogiuolo del diritto statutario e comune, allorchè alla vecchia società agricola e militare succede il nuovo mondo mercantile italiano. Questa età non si ferma al termine, che si vuol porre a indicare la fine del medio evo (1492), ma continua senza radicale soluzione, rispetto alla vita del diritto, nonostante la decadenza della nazione, e si prolunga fino al tempo delle riforme interne, propugnate dai pensatori e attuate dai governanti nel secolo XVIII, riforme che preludono alla rivoluzione francese. Da questi avvenimenti prende corso propriamente, per la vita del diritto italiano, una nuova età, che diremo moderna.

La prima di queste età corre dal 476 fino al 1100, data che si può assumere convenzionalmente a segnare la libertà dei Comuni e l'origine della scuola di Bologna, e prende il nome di *età romano-barbarica*, perchè sia denotata la giustapposizione dei due principali fattori che la determinano e che si contrastano il campo, quasi senza superarsi. Potrebbe esser detta anche età del di-